

OGGETTO: *USI CIVICI -Comune di Ascrea* - Liquidazione uso civico di pascolo su terreno di proprietà della ditta “**LA ROCCA DELLA POSTICCIOLA**”.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE

SU PROPOSTA del Direttore Regionale Agricoltura;

VISTA la L.R. 18.02.2002 n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO la L.16.06.27, n. 1766;

VISTO il R.D. 26.02.28, n.332;

VISTO il D.P.R. 24.07.77, n. 616;

VISTA la legge regionale n° 6 del 27 gennaio 2005

VISTA la Circolare n° 2/T del 26/02/2004 e della successiva Risoluzione n° 1/2006– Prot. n° 18288, dell’Agenzia del Territorio;

DATO ATTO che:

- in data 22 marzo 2007 con prot. n. 38354 la Soc. Agricola “La Rocca della Posticciola”, con sede in Roma, Via Lucania, 13, tramite il legale rappresentante, Sig. Francesco Maria Solveti, ha presentato istanza di liquidazione di uso civico di pascolo sul terreno di loro proprietà sito in Comune di Ascrea e distinto in Catasto del Comune medesimo al Foglio n° 1, particelle n°, 9, 44, 45 e 46 di Ha. 26.49.50, nonché delle particelle n: 7, 8, 43, del medesimo foglio 1, che alla data della richiesta erano detenute in affitto dalla medesima società;
- è stato redatto dal geom. Guerrino Randolfi, dell’Ufficio Usi Civici e Diritti Collettivi della Regione Lazio, un progetto di liquidazione di uso civico di pascolo, depositato alla Direzione Regionale Agricoltura in data 15 ottobre 2007, relativamente alle particelle 44, 45 e 46 del foglio n° 1, per una superficie di Ha 13.29.60;
- è stato emesso in data 31 ottobre 2007 – prot. n. 156839/D3/03 dalla Direzione Regionale Agricoltura, l’avviso di deposito e pubblicazione degli atti istruttori presso l’Albo Pretorio del Comune medesimo;
- con Avviso di deposito adottato dal Sindaco di Ascrea, gli atti sono stati depositati presso la Segreteria e pubblicati all’Albo Pretorio dall’28 novembre 2007 al 28 dicembre 2007;
- gli atti di notifica, relativi alla pubblicazione degli atti istruttori del progetto di liquidazione degli usi civici sono stati regolarmente consegnati agli interessati;

VISTA la nota n° 345 del 14 febbraio 2008 con la quale il Comune di Ascrea dichiara che nei termini prescritti, avverso il progetto di liquidazione, è stata presentata una opposizione ed osservazione da parte della società proprietaria;

VISTA l’opposizione presentata dalla Soc. “La Rocca della Posticciola”, con la quale:

- a) si osserva che la perizia risultava carente delle proposte di liquidazione per le altre particelle indicate nella istanza di liquidazione, ed in particolare delle particelle n° 9 e 7, 8 e 43 del foglio n° 1 del N.C.T di Ascrea,
- b) che la medesima perizia riportava valutazioni ritenute enormemente superiori rispetto a precedenti valutazione effettuate dalla medesima Regione Lazio per il medesimo territorio;

VISTA la relazione di perizia, di rettifica della precedente, a firma del geom. Guerrino Randolfi, dell’Ufficio Usi Civici e Diritti Collettivi della Regione Lazio, del 26 marzo 2008, con la quale si identifica il comprensorio terriero oggetto di liquidazione degli usi civici di pascolo e legnatico, nonché si procede ad effettuare una nuova determinazione del capitale di affrancazione e relativo canone enfiteutico;

PRESO ATTO che, a parziale accoglimento dell’osservazione presentata, con la perizia, di rettifica del geom. Guerrino Randolfi, il terreno resta individuato al foglio n° 1 – part. n° 9, di Ha 13.19.90-bosco ceduo; part. n° 44 di Ha 5.24.30- bosco ceduo; part. n° 45 - Ha 7.03.90 -

bosco ceduo; e part. n° 46 - Ha 1.01.40 – seminativo; per un totale di Ha 26.49.50, di cui Ha 1.01.40 gravati dal diritto di pascolo ed Ha 25.48.10, gravati da diritto di legnatico, poiché le particelle 7, 8 e 43 del foglio n° 1, non risultano di proprietà della ditta “La Rocca della Posticciola”

PRESO ATTO che con la medesima perizia di rettifica, in accoglimento dell’opposizione presentata, è stato ridefinito l’importo del canone annuo enfiteutico in € 101,00 e del corrispondente capitale di affrancazione, pari ad € 4.025,00;

CONSIDERATO che sussistono tutte le condizione per accogliere parzialmente l’opposizione e l’osservazione presentata dalla ditta interessata e, di conseguenza, approvare la liquidazione degli usi civici di pascolo e legnatico, come definiti nella relazione di rettifica sopra citata;

RITENUTO che le spese istruttorie e peritali vanno poste a carico di parte privata ;

D E T E R M I N A

Di liquidare a favore della Ditta come di seguito individuata, l’uso civico di pascolo e legnatico gravanti sui terreni siti in Agro di Ascrea, sulla base del progetto redatto dal geom. Guerrino Randolfi, e successiva rettifica, descritto nell’elenco che segue:

DITTA PROPRIETARIA	DATI CATASTALI		SUPERF. Ha	CANONE ANNUO €	CAPITALE AFFRANC. €
	FG.	PARTT.			
Soc. “LA ROCCA DELLA POSTICCIOLA” srl con sede in Roma, Via Lucania, n° 13, codice fiscale 008019911000	1	9	13.19.90	101,00	4.025,00
		44	5.24.30		
		45	7.03.90		
		46	1.01.40		
TOTALE			26.49.50	101,00	4.025,00

mediante imposizione del canone annuo enfiteutico di € 101,00, corrispondente ad un capitale di affrancazione di € 4.025,00

L’imposta fondiaria, da stabilirsi dal competente ufficio, passa a carico della ditta di cui all’elenco che precede.

Le spese di istruttoria e peritali nonché quelle del presente provvedimento e successive, ad esso inerenti e dipendenti, sono poste a carico della ditta medesima.

L’Ente in indirizzo dovrà curare, nei modi e termini previsti dalla vigente normativa e secondo le direttive di cui alle citate circolari dell’Agenzia del territorio, le procedure di registrazione e trascrizione del presente atto presso gli Uffici competenti.

Il capitale di affrancazione versato dalla ditta dovrà essere investito in titoli di debito pubblico, intestati al Comune di Ascrea e vincolati a favore della Regione Lazio per essere destinato, previa autorizzazione della stessa, ad opere permanenti di interesse generale di quella popolazione, in forza delle disposizioni di cui all’art. 9 della legge regionale 27 gennaio 2005 n° 6.

Avverso tale atto potrà essere adita l’Autorità Giudiziaria competente per materia e territorio nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

La presente determinazione verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio .

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Guido Magrini